



N. 137/2002 Reg. Sent.
NN. 431, 487, 488, 489 e
490 del 2000 e 220,
253 e 254 del 2001 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sui ricorsi nn. **431, 487, 488, 489, 490** del **2000** e **220, 253** e **254** del **2001**, proposti da **OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Mattei, Claudio Failoni, Marco Sica e Paolo Borghi, con domicilio eletto presso il secondo in Trento, Via Grazioli n. 74;

C O N T R O

- la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Mauro Pedron (nei motivi aggiunti avv. Fernando Spinelli), Daria de Pretis e Francesco Vettori ed elettivamente domiciliata presso il secondo, del Servizio Legale degli Affari Contenziosi della Provincia, Via Romagnosi n. 9, Trento (ricorsi nn. 431, 487, 488, 489 e 490 del 2000) e dagli avv.ti Daria de Pretis, Nicolò Pedrazzoli e Fernando Spinelli, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Trento, Piazza Dante n. 15 (ricorsi nn. 220, 253 e 254 del 2001);

(ricorsi nn. 487, 488, 489 del 2000)

C

O

N

A

C

E

M

- il **COMUNE DI TRENTO**, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Deflorian del Servizio Avvocatura, Via Calepina n. 12, Trento;

(ricorso n. 490 del 2000)

- il **COMUNE DI ROVERETO**, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianpaolo Manica e Diego Senter, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Trento, Via Suffragio n. 122;

(ricorso n. 220/2001)

- il **COMUNE DI RIVA DEL GARDA**, in persona del sindaco p.t., non costituito;

(ricorso n. 253/2001)

- il **COMUNE DI POZZA DI FASSA**, in persona del sindaco p.t., non costituito;

(ricorso n. 254/2001)

- il **COMUNE DI CLES**, in persona del sindaco p.t., non costituito;

(ricorsi nn. 487, 488, 489 e 490 del 2000)

- l'**AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

(ricorsi nn. 487, 488, 489 e 490 del 2000; nn. 220, 253 e 254 del 2001)

- l'**AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'annullamento,

C

O

N

A

C

E

M

ricorso n. 431/2000

- della deliberazione della giunta provinciale n. 1600 del 23 giugno 2000, avente ad oggetto "disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; del decreto del presidente della giunta provinciale del 29.6.2000, n. 13-31/Leg., pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 18.7.2000, con il quale è stato emanato il regolamento; del regolamento in questione limitatamente alle disposizioni che saranno richiamate nell'illustrazione dei motivi di ricorso; di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi comprese, se ed in quanto occorrer possa, la deliberazione della giunta provinciale n. 2368 del 22.9.2000 e la nota dell'APPA prot. 722/00-U220 del 2.10.2000;

ricorso n. 487/2000

- della determinazione negativa del Comitato per l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni espressa nella seduta del 9.10.2000 in merito all'attivazione di una stazione radio-base per il servizio pubblico radiomobile GSM da parte di Omnitel Pronto Italia S.p.A. in comune di Trento, località Canova di Gardolo, Via Bolzano 11, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, per quanto occorra, la determinazione espressa nella seduta del 4.10.2000 e la comunicazione della Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in data 17.10.2000, prot. n. 842/00-U220;

C

O

N

A

C

E

M

- dei pareri verbali dei rappresentanti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente menzionati nella predetta determinazione, nella denegata ipotesi siano ritenuti esistenti;
- della nota del comune di Trento in data 8.11.2000, n. 28887/2000 con cui si comunica che "il progetto di cui all'oggetto, su conforme parere della Commissione Edilizia comunale, espresso in data 30.10.2000, n. 51 del verbale è da rinviare", nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali;
- del parere espresso dalla Commissione edilizia comunale in data 30.10.2000, n. 51, non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- per quanto occorrer possa, della deliberazione della giunta provinciale n. 1600 del 23 giugno 2000, avente ad oggetto "disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; del decreto del presidente della giunta provinciale del 29.6.2000, n. 13.31/Leg., pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 18.7.2000, con il quale è stato emanato il regolamento; del regolamento in questione limitatamente alle disposizioni censurate nei motivi di ricorso;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi comprese, se ed in quanto occorrer possa, la deliberazione della giunta provinciale n. 2368 del 22.9.2000, la nota dell'APPA prot. 722/00-U220 del 2.10.2000, nonché la nota della

C

O

N

A

C

E

M

provincia di Trento prot. 3337/00 del 5.10.00;

nonché, con motivi aggiunti,

- della nota del comune di Trento, Servizio edilizia privata, in data 21.2.01 n. 28887/2000 a firma del dirigente, con cui è stata respinta “la domanda di concessione edilizia” per l’installazione di una antenna per la telefonia mobile in località Gardolo, Via Bolzano 11;
- del parere della Commissione edilizia espresso in data 5.2.01, n. 10, non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- di tutti gli atti del procedimento nonché dei provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, in particolare, per quanto occorrer possa, delle note comunali in data 8.8.00 e 9.8.00.

ricorso n. 488/2000

- della determinazione negativa del Comitato per l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni espressa nella seduta del 9.10.2000 in merito all’attivazione di una stazione radio-base per il servizio pubblico radiomobile GSM da parte di Omnitel Pronto Italia S.p.A. in comune di Trento, via Piave 106/8, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, per quanto occorra, la determinazione espressa nella seduta del 4.10.2000 e la comunicazione della Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente in data 17.10.2000, prot. n. 840/00-U220;
- dei pareri verbali sfavorevoli dei rappresentanti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell’Agenzia provinciale per la

C

O

N

A

C

E

M

protezione dell'ambiente menzionati nella predetta determinazione, nella denegata ipotesi possano essere ritenuti esistenti;

- della nota del comune di Trento in data 8.11.2000, n. 48501/1999 con cui si comunica che "il progetto di cui all'oggetto, su conforme parere della Commissione edilizia comunale, espresso in data 30.10.2000, n. 34 è da rinviare", nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali;

- del parere espresso dalla Commissione edilizia comunale in data 30.10.2000, n. 34, non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

- per quanto occorrer possa, della deliberazione della giunta provinciale n. 1600 del 23 giugno 2000, avente ad oggetto "disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; del decreto del presidente della giunta provinciale del 29.6.2000, n. 13-31/Leg., pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 18.7.2000, con il quale è stato emanato il regolamento; del regolamento in questione limitatamente alle disposizioni censurate nei motivi di ricorso;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi comprese, se ed in quanto occorrer possa, la deliberazione della giunta provinciale n. 2368 del 22.9.2000, la nota dell'APPA prot. 722/00-U220 del 2.10.2000, nonché la nota della provincia di Trento prot. 3337/00 del 5.10.00;

nonché, con motivi aggiunti,

C

O

N

A

C

E

M

della nota del comune di Trento, Servizio edilizia privata, in data 22.2.01 n. 48501/1999 a firma del dirigente, con cui è stata respinta “la domanda di autorizzazione edilizia” per l’installazione di una antenna per la telefonia mobile in Trento, Via Piave n. 108;

- del parere della Commissione edilizia espresso in data 5.2.01, n. 1, non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

- di tutti gli atti del procedimento nonché dei provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, in particolare, per quanto occorrer possa, delle note comunali in data 30.12.99 e 8.8.00.

ricorso n. 489/2000

- della determinazione negativa del Comitato per l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni espressa nella seduta del 9.10.2000 in merito all’installazione di una stazione radio-base per il servizio pubblico radiomobile GSM da parte di Omnitel Pronto Italia S.p.A. in comune di Trento, località Cognola, via alla Cascata 25, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, per quanto occorra, la determinazione espressa nella seduta del 4.10.2000 e la comunicazione della Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente in data 17.10.2000, prot. n. 841/00-U220;

- dei pareri verbali sfavorevoli dei rappresentanti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente menzionati nella predetta determinazione, nella denegata ipotesi possano essere ritenuti esistenti;

C

O

N

A

C

E

M

- della nota del comune di Trento in data 8.11.2000, n. 44822/1999 con cui si comunica che “il progetto di cui all’oggetto, su conforme parere della Commissione edilizia comunale, espresso in data 30.10.2000, n. 48 è da rinviare”, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali;

- del parere espresso dalla Commissione edilizia comunale in data 30.10.2000, n. 48, non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

- per quanto occorrer possa, della deliberazione della giunta provinciale n. 1600 del 23 giugno 2000, avente ad oggetto “disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; del decreto del presidente della giunta provinciale del 29.6.2000, n. 13-31/Leg., pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 18.7.2000, con il quale è stato emanato il regolamento; del regolamento in questione limitatamente alle disposizioni censurate nei motivi di ricorso;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi comprese, se ed in quanto occorrer possa, la deliberazione della giunta provinciale n. 2368 del 22.9.2000, la nota dell’APPA prot. 722/00-U220 del 2.10.2000, nonché la nota della provincia di Trento prot. 3337/00 del 5.10.00;

nonché, con motivi aggiunti,

della nota del comune di Trento, Servizio edilizia privata, in data 21.2.01 n. 44822/1999 a firma del dirigente, con cui è stata respinta

C

O

N

A

C

E

M

“la domanda di concessione edilizia” per l’installazione di una antenna per la telefonia mobile in località Povo – via alla Cascata;

-del parere della Commissione edilizia espresso in data 5.2.01, n. 9, non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

- di tutti gli atti del procedimento nonché dei provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, in particolare, per quanto occorrer possa, delle note comunali in data 16.11.99, 17.12.99, 21.02.00, 11.04.00 e 8.08.00 (entrambe le note in pari data):

ricorso n. 490/2000

- della determinazione negativa del Comitato per l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni espressa nella seduta del 9.10.2000 in merito all’attivazione di una stazione radio-base per il servizio pubblico radiomobile GSM da parte di Omnitel Pronto Italia S.p.A. in comune di Rovereto, via Caproni n. 7, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, per quanto occorra, la determinazione espressa nella seduta del 4.10.2000 e la comunicazione della Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente in data 17.10.2000, prot. n. 844/00-U220;

- dei pareri verbali sfavorevoli dei rappresentanti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente menzionati nella predetta determinazione, nella denegata ipotesi possano essere ritenuti esistenti;

- della nota del comune di Rovereto, Settore Servizi Civili, n.

C

O

N

A

C

E

M

44520/00 di prot. P. 741/99, in data 20.11.00 ad oggetto: “Omnitel Pronto Italia S.p.A. – Domanda di installazione struttura radio base con antenna via Caproni, 7” con cui è stata comunicata l’estinzione del procedimento per il rilascio di titolo autorizzatorio;

- per quanto occorrer possa, della comunicazione del comune di Rovereto, Ufficio Legale e Contenzioso, prot. 9642, ad oggetto “Risposta a comunicazione del 15.2.2000 pervenuta il 29.02.2000 recante: Stazione Radio Base Omnitel in zona industriale di Rovereto – foglio 4 mappale 852 – silenzio-assenso ex art. 91 L.P. 22/91 – comunicazione inizio lavori”;

- per quanto occorrer possa, della deliberazione della giunta provinciale n. 1600 del 23 giugno 2000, avente ad oggetto “disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; del decreto del presidente della giunta provinciale del 29.6.2000, n. 13.31/Leg., pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 18.7.2000, con il quale è stato emanato il regolamento; del regolamento in questione limitatamente alle disposizioni censurate nei motivi di ricorso;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi comprese, se ed in quanto occorrer possa, la deliberazione della giunta provinciale n. 2368 del 22.9.2000, la nota dell’APPA prot. 722/00-U220 del 2.10.2000, nonché la nota della Provincia di Trento prot. 3337/00 del 5.10.00;

ricorso n. 220/2001

C

O

N

A

C

E

M

- della nota del direttore dell'U.O. inquinamento acustico dell'APPA della Provincia autonoma di Trento prot. n. 509/01-U220 datata 9.4.2001, avente ad oggetto "stazione radio-base sita in viale Roma nel comune di Riva del Garda", con la quale si richiedono "tutti i dati usualmente forniti in merito a nuove installazioni (allegato A del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.", "tenendo presente che particolare rilevanza assumeranno i parametri radioelettrici e di localizzazione";

- della nota prot. n. 696/01-U220 di data 14.5.2001 del direttore medesimo, pari oggetto, con la quale si sollecita il riscontro alla citata richiesta del 9.4.2001;

- di tutti gli atti del procedimento, nonché dei provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, e in particolare, per quanto occorrer possa, del D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg., e del regolamento con il medesimo approvato, nella parte e nei limiti di cui ai motivi di ricorso.

ricorso n. 253/2001

- della nota del direttore dell'U.O. inquinamento acustico dell'APPA della Provincia autonoma di Trento prot. n. 692/01-U220 datata 14.5.2001, avente ad oggetto "stazione radio-base sita in località Grave nel comune di Pozza di Fassa", con la quale si richiede la disponibilità a fornire "tutti i dati usualmente forniti in merito a nuove installazioni (allegato A dell D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.)", "tenendo presente che particolare rilevanza assumeranno i parametri radioelettrici e di localizzazione";

- di tutti gli atti del procedimento, nonché dei provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, e in particolare, per quanto occorrer possa, del D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg, e del regolamento con il medesimo approvato, nella parte e nei limiti di cui ai motivi di ricorso.

ricorso n. 254/2001

- della nota del direttore dell'U.O. inquinamento acustico dell'APPA della Provincia autonoma di Trento prot. n. 707/01-U220 datata 15.5.2001, avente ad oggetto "stazione radio-base sita in via Diaz nel comune di Cles", con la quale si richiedono "tutti i dati usualmente forniti in merito a nuove installazioni (allegato A del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.)", "tenendo presente che particolare rilevanza assumeranno i parametri radioelettrici e di localizzazione";

- di tutti gli atti del procedimento, nonché dei provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, e in particolare, per quanto occorrer possa, del D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg, e del regolamento con il medesimo approvato, nella parte e nei limiti di cui ai motivi di ricorso.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento e dei comuni di Trento e Rovereto;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* di Wind Telecomunicazioni

C

O

N

A

C

E

M

S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Mattei e Claudio Failoni, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Trento, via Grazioli n. 74 (ricorso n. 431/2000);

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 15 marzo 2002 - relatori i Consiglieri Ottorino Mazzuca (nei ricorsi nn. 431, 487, 488, 489 e 490 del 2000) e Gianfranco Bronzetti (nei ricorsi nn. 220, 253 e 254 del 2001) ed uditi altresì gli avv.ti Gianfranco Mattei e Marco Sica per la ricorrente Società Omnitel Pronto Italia S.p.A. , l'avv. Daria de Pretis (nei ricorsi nn. 431/00, 487/00, 488/00, 489/00, 490/00, 220/01, 253/01 e 254/01) e l'avv. Francesco Vettori (nei ricorsi nn. 431/00, 487/00, 488/00, 489/00, 490/00) per la Provincia Autonoma di Trento, l'avv. Gianfranco Mattei per la Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ricorso n. 431/00), l'avv. Gianfranco Deflorian per il Comune di Trento (ricorsi nn. 487/00, 488/00, 489/00), l'avv. Gianpaolo Manica per il Comune di Rovereto (ricorso n. 490/00);

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con otto ricorsi e tre motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati, la società Omnitel Pronto Italia, concessionaria dello Stato per la realizzazione e la gestione sul territorio italiano della rete per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione, ai sensi della convenzione del 30 novembre 1994, approvata con D.P.R. 2 dicembre 1994, ha impugnato il

C

O

N

A

C

E

M

regolamento, adottato ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 ed in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381, con cui la Provincia autonoma di Trento ha emanato disposizioni più restrittive per la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i conseguenti provvedimenti sfavorevoli del Comitato per l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni, delle Amministrazioni comunali di Trento, Rovereto, Riva del Garda, Pozza di Fassa e Cles, che respingevano le domande di concessione edilizia per l'istallazione dei relativi impianti in zone residenziali, nonché i pareri tecnici dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente di Trento, nonché gli atti con cui quest'ultima, per gli impianti di Riva del Garda, Pozza di Fassa e Cles, aveva chiesto alla ricorrente di fornire i dati relativi alle stazioni - base di sua proprietà.

Nel ricorso 431/2000, in cui si impugna soltanto il citato regolamento provinciale, vengono dedotte le seguenti censure di legittimità:

- 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 3, 4 e 5, D.I. n. 381/98, 61, L.P. n. 10/98. Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e diritto.
- 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 4 e 5, D.I. n. 381/98, sotto ulteriori profili.
- 3) Violazione dell'art. 4, 2° co., e dell'allegato A) al D.I. 381/98.

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5, L. 249/97, 4, 3° co., D.I. 381/98, e 61, L.P. n. 10/98, sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per travisamento. In subordine: violazione degli artt. 117 Cost. sotto molteplici profili, 52, 69, 83 e 115, D.lgs. 112/98, 1 e 5, L. 249/97, 41 e 42 Cost.: illegittimità costituzionale.

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, D.I. 381/98, 83, 1° co., D.lgs. 112/98, e 61, L.P. n. 10/98.

6) Violazione e falsa applicazione dell'allegato B) al D.I. 381/98. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste.

7) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifeste.

8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 241/90, e 61, L.P. 10/98. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta.

9) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5, L. 249/97, 5, D.I. 381/98, 1, comma 2 bis, L.P. n. 9/97. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza manifeste.

10) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 249/97, 4, 3° co., D.I. 381/98, e 61, L.P. 10/98.

11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 52, 54 D.P.R. 31/8/1972 n. 670. Straripamento di potere. Illegittimità costituzionale.

Nel ricorso n. 487/200, avverso i conseguenti atti del Comune di Trento, del competente Comitato, dell'A.P.P.A. e dell'A.P.S.S. di Trento, che negavano l'installazione di una stazione radio-base in località Canova di Gardolo, vengono dedotti i seguenti motivi di censura:

A) quanto agli atti successivi al regolamento:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 89 e 91 L.P. n. 22/91.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 5 L.P. n. 13/93: difetto di motivazione violazione e falsa applicazione degli artt. 91 L.P. n. 22/91 e 4 D.P.G.P. 29.06.00.

2) In subordine, incompetenza.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e ss. L.P. n. 13/93. Inosservanza del principio del contraddittorio.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art 11 L.P. n. 13/93.

5) Violazione dei principi generali in materia di annullamento dell'atto amministrativo. Violazione del principio *tempus regit actum*.

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. 10/77 e 31, L.U. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Violazione dei principi generali in materia di revoca dell'atto amministrativo. Eccesso di potere per difetto e/o travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

7) Violazione del principio *tempus regit actum*. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell'art. 2 L.P. n. 13/93.

9) (*rectius* 8) Violazione dell'art. 4, comma 4, Regolamento approvato con decreto presidente giunta provinciale 29.06.2000, n. 13/31/Leg. Violazione dell'art. 2 L.P. n. 9/97. Violazione degli artt. 1, 3 e 5 L.R. n. 13/93: difetto assoluto di motivazione sotto molteplici profili. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione art. 13 L.R. cit.

10) (*rectius* 9) Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di buona amministrazione.

Violazione dell'art. 2, u.c., Regolamento approvato con decreto presidente della giunta provinciale 29.06.2000, n. 13/31/Leg.

B) quanto al regolamento provinciale:

9) (*rectius* 10) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 3, 4 e 5, D.I. n. 381/98, 61, L.P. n. 10/98.

Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione degli artt. 102 D.P.R. n. 616/77, 4 L. n. 833/78 e 1, comma 4, lett. c) L. n. 59/97.

10) (*rectius* 11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 4 e 5, D.I. n. 381/98, sotto ulteriori profili.

11) (*rectius* 12) Violazione dell'art. 4, 2° co., e dell'allegato A) al D.I. 381/98.

12) (*rectius* 13) Violazione e falsa applicazione degli artt 1 e 5, L. 249/97, 4, 3° co., D.I. 381/98, e 61, L.P. n. 10/98, sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per travisamento. In subordine: violazione degli artt. 117 Cost. sotto molteplici profili, 52, 69, 83 e 115, D.lgs. 112/98, 1 e 5, L. 249/97, 41 e 42 Cost.: illegittimità costituzionale.

13) (*rectius* 14) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, D.I. 381/98, 83, 1° co., D.lgs. 112/98, e 61, L.P. n. 10/98.

14) (*rectius* 15) Violazione e falsa applicazione dell'allegato B) al D.I. 381/98. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste.

15) (*rectius* 16) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifeste.

16) (*rectius* 17) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L.

C

O

N

A

C

E

M

241/90, e 61, L.P. 10/98. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta.

17) (*rectius* 18) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5, L. 249/97, 5, D.I. 381/98, 1, comma 2 bis, L.P. n. 9/97. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza manifeste.

18) (*rectius* 19) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 249/97, 4, 3° co., D.I. 381/98, e 61, L.P. 10/98.

19) (*rectius* 20) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 52, 54 D.P.R. 31/8/1972 n. 670. Straripamento di potere. Illegittimità costituzionale.

20) (*rectius* 21) Illegittimità derivata.

Nei motivi aggiunti vengono dedotte le seguenti ulteriori censure:

23) (*rectius* 22) Violazione e falsa applicazione degli artt. 89 e 91 L.P. n. 22/91. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 5 L.P. n. 13/93: difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 L.P. n. 22/91 e 4 D.P.G.P. 29.06.00. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 398/93. Carezza di potere.

25) (*rectius* 23) Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e ss. L.P. n. 13/93. Inosservanza del principio del contraddittorio.

26) (*rectius* 24) Violazione e falsa applicazione dell'art 11 L.R. n. 13/93.

27) (*rectius* 25) Violazione dei principi generali in materia di annullamento dell'atto amministrativo. Violazione del principio

tempus regit actum.

28) (*rectius* 26) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. 10/77 e 31, L.U. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Violazione dei principi generali in materia di revoca dell'atto amministrativo. Eccesso di potere per difetto e/o travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

29) (*rectius* 27) Violazione del principio *tempus regit actum*. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell'art. 2 L.P. n. 13/93.

30) (*rectius* 28) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, L. 241/90, e 112 c.p.c. Violazione dell'art. 5 L.R. n. 13/93: difetto di motivazione. Violazione dell'art. 97 Cost.. Violazione dell'art. 13 L.R. n. 13/93. Eccesso di potere per travisamento e perplessità dei fini. Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione dell'art. 2, u.c., Regolamento approvato con decreto presidente della giunta provinciale 29.06.2000 n. 13/31/Leg..

31) (*rectius* 29) Invalidità derivata.

Nel ricorso 488/2000 avverso i provvedimenti conseguenti del Comune di Trento, del competente Comitato, dell'A.P.P.A. e dell'A.P.S.S. di Trento, che negavano l'installazione di una stazione radio-base in Trento, via Piave n. 106/8, vengono dedotti i seguenti motivi di censura:

A) quanto agli atti successivi al regolamento:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 L.P. n. 22/91. Carezza assoluta di potere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 L.P.

C

O

N

A

C

E

M

n. 22/91 e 4 D.P.G.P. 29.06.00.

2) In subordine, incompetenza.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e ss. L.r. n. 13/93.
Inosservanza del principio del contraddittorio.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art 11 L.R. n. 13/93.

5) Violazione dei principi generali in materia di annullamento dell'atto amministrativo. Violazione del principio *tempus regit actum*.

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. 10/77 e 31, L.U.
Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Violazione dei principi generali in materia di revoca dell'atto amministrativo. Eccesso di potere per difetto e/o travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

7) Violazione dell'art. 4, comma 4, Regolamento approvato con decreto presidente giunta provinciale 29.06.2000, n. 13/31/Leg.
Violazione dell'art. 2 L.P. n. 9/97. Violazione degli artt. 1, 3 e 5 L.R. n. 13/93: difetto assoluto di motivazione sotto molteplici profili. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione art. 13 L.R. cit..

8) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Regolamento approvato con decreto presidente giunta provinciale 29.06.2000, n. 13/31/Leg..
Eccesso di potere per contrasto con le risultanze dell'istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

9) Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione dell'art. 2, u.c., Regolamento approvato con decreto presidente della giunta provinciale 29.06.2000, n. 13/31/Leg.

C

O

N

A

C

E

M

B) quanto al regolamento provinciale:

10) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 3, 4 e 5, D.I. n. 381/98, 61, L.P. n. 10/98. Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione degli artt. 102 D.P.R. n. 616/77, 4 L. n. 833/78 e 1, comma 4, lett. c) L. n. 59/97.

11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 4 e 5, D.I. n. 381/98, sotto ulteriori profili.

12) Violazione dell'art. 4, 2° co., e dell'allegato A) al D.I. 381/98.

13) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5, L. 249/97, 4, 3° co., D.I. 381/98, e 61, L.P. 10/98, sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per travisamento. In subordine: violazione degli artt. 117 Cost. sotto molteplici profili, 52, 69, 83 e 115, D.lgs. 112/98, 1 e 5 L. 249/97, 41 e 42 Cost.: illegittimità costituzionale.

14) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, D.I. 381/98, 83, 1° co., D.lgs. 112/98, e 61, L.P. n. 10/98.

15) Violazione e falsa applicazione dell'allegato B) al D.I. 381/98. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste.

16) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifeste.

17) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 241/90, e 61, L.P. 10/98. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta.

18) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5, L. 249/97, 5, D.I. 381/98, 1, comma 2 bis, L.P. n. 9/97. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza manifeste.

19) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 249/97, 4, 3° co., D.l. 381/98, e 61, L.P. 10/98.

20) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 52, 54 D.P.R. 31/8/1972 n. 670. Straripamento di potere. Illegittimità costituzionale.

21) Illegittimità derivata.

Nei motivi aggiunti vengono dedotte le seguenti, ulteriori censure:

22) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 L.P. n. 22/91.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 398/93. Carezza di potere.

23) Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e ss. L.P. n. 13/93. Inosservanza del principio del contraddittorio.

24) Violazione e falsa applicazione dell'art 11 L.R. n. 13/93.

25) Violazione dei principi generali in materia di annullamento dell'atto amministrativo. Violazione del principio *tempus regit actum*.

26) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. 10/77 e 31, L.U. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Violazione dei principi generali in materia di revoca dell'atto amministrativo. Eccesso di potere per difetto e/o travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

27) Violazione del principio *tempus regit actum*. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell'art 2 L.P. n. 13/93.

28) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Regolamento approvato con decreto presidente giunta provinciale 29.06.2000, n. 13/31/Leg.. Eccesso di potere per contrasto con le risultanze dell'istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

29) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, L. 241/90, e 112 c.p.c. Violazione dell'art. 5 L.R. n. 13/93: difetto di motivazione. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione dell'art. 13 L.R. n. 13/93. Eccesso di potere per travisamento e perplessità dei fini. Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione dell'art. 2, u.c., Regolamento approvato con decreto presidente della giunta provinciale 29.06.2000 n. 13/31/Leg.

31) (rectius 30) Invalidità derivata.

Nel ricorso 489/2000 avverso i provvedimenti conseguenti del Comune di Trento, del competente Comitato, dell'A.P.P.A. e dell'A.P.S.S. di Trento, che negavano l'installazione di una stazione radio-base in località Cognola, via alle Cascate n. 25, vengono dedotte le seguenti censure:

A) quanto agli atti successivi al regolamento:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 89 e 91 L.P. n. 22/91. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 5 L.P. n. 13/93: difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 L.P. n. 22/91 e 4 D.P.G.P. 29.06.00.

2) In subordine, incompetenza.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e ss. L.P. n. 13/93. Inosservanza del principio del contraddittorio.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art 11 L.P. n. 13/93.

5) Violazione dei principi generali in materia di annullamento dell'atto amministrativo. Violazione del principio *tempus regit actum*.

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. 10/77 e 31, L.U. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Violazione dei principi generali in materia di revoca dell'atto amministrativo. Eccesso di potere per difetto e/o travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

7) Violazione del principio *tempus regit actum*. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell'art. 2 L.P. n. 13/93.

8) Violazione dell'art. 4, comma 4, Regolamento approvato con decreto presidente giunta provinciale 29.06.2000, n. 13/31/Leg. Violazione dell'art. 2, L.P. n. 9/97. Violazione degli artt. 1, 3 e 5 L.R. n. 13/93: difetto assoluto di motivazione sotto molteplici profili. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione art. 13 L.R. cit..

9) Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione dell'art. 2, u.c., Regolamento approvato con decreto presidente della giunta provinciale 29.06.2000, n. 13/31/Leg.

B) quanto al regolamento provinciale:

10) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 3, 4 e 5, D.I. n. 381/98, 61, L.P. n. 10/98. Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione degli artt. 102 D.P.R. n. 616/77, 4 L. n. 833/78 e 1, comma 4, lett. c) L. n. 59/97.

11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 4 e 5, D.I. n. 381/98, sotto ulteriori profili.

12) Violazione dell'art. 4, 2° co., e dell'allegato A) al D.I. 381/98.

13) Violazione e falsa applicazione degli artt 1 e 5, L. 249/97, 4, 3° co., D.I. 381/98, e 61, L.P. 10/98, sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per travisamento. In subordine: violazione degli artt. 117 Cost. sotto molteplici profili, 52, 69, 83 e 115, D.lgs. 112/98, 1 e 5, L. 249/97, 41 e 42 Cost.: illegittimità costituzionale.

14) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, D.I. 381/98, 83, 1° co., D.lgs. 112/98, e 61, L.P. n. 10/98.

15) Violazione e falsa applicazione dell'allegato B) al D.I. 381/98. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste.

16) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifeste.

17) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 241/90, e 61, L.P. 10/98. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta.

18) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 L. 249/97, 5, D.I. 381/98, 1, comma 2 bis, L.P. n. 9/97. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza manifeste.

19) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 249/97, 4, 3° co., D.I. 381/98, e 61, L.P. 10/98.

20) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 52, 54 D.P.R. 31/8/1972 n. 670. Straripamento di potere. Illegittimità costituzionale.

21) Illegittimità derivata.

Nei motivi aggiunti vengono dedotte le seguenti, ulteriori censure:

22) Violazione e falsa applicazione degli artt. 89 e 91 L.P. n. 22/91. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 5 L.P. n. 13/93: difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione

dell'art. 4 D.P.G.P. 29.06.00. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 398/93. Carezza di potere.

23) Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e ss. L.p. n. 13/93. Inosservanza del principio del contraddittorio.

23) (*rectius* 24) Violazione e falsa applicazione dell'art 11 L.R. n. 13/93.

24) (*rectius* 25) Violazione dei principi generali in materia di annullamento dell'atto amministrativo. Violazione del principio *tempus regit actum*.

25) (*rectius* 26) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. 10/77 e 31, L.U. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Violazione dei principi generali in materia di revoca dell'atto amministrativo. Eccesso di potere per difetto e/o travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

26) (*rectius* 27) Violazione e falsa applicazione dell'art 11 L.R. n. 13/93.

27) (*rectius* 28) Violazione del principio *tempus regit actum*. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell'art. 2 L.P. n. 13/93.

28) (*rectius* 29) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, L. 241/90, e 112 c.p.c. Violazione dell'art. 5 L.R. n. 13/93: difetto di motivazione. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione dell'art. 13 L.R. n. 13/93. Eccesso di potere per travisamento e perplessità dei fini. Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione dell'art. 2, u.c., regolamento approvato con decreto presidente della giunta

C

O

N

A

C

E

M

provinciale 29.06.2000 n. 13/31/Leg.

29) (*rectius* 30) Invalidità derivata.

Nel ricorso 490/2000 avverso gli atti del Comune di Rovereto, del competente Comitato, dell'A.P.P.A. e dell'A.P.S.S. di Trento, che negavano l'installazione di una stazione radio-base in Rovereto, via via Caproni n. 7, vengono dedotti i seguenti motivi di censura:

A) quanto agli atti successivi al regolamento:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 L.P. n. 22/91. Carezza assoluta di potere. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.P.G.P. 29.06.00.

2) In subordine, incompetenza.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e ss. L.R. n. 13/93. Inosservanza del principio del contraddittorio.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art 11 L.R. n. 13/93.

5) Violazione dei principi generali in materia di annullamento dell'atto amministrativo. Violazione del principio *tempus regit actum*.

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. 10/77 e 31, L.U. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Violazione dei principi generali in materia di revoca dell'atto amministrativo. Eccesso di potere per difetto e/o travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

7) Violazione dell'art. 4, comma 4, Regolamento approvato con decreto presidente giunta provinciale 29.06.2000, n. 13/31/Leg. Violazione dell'art. 2 L.P. n. 9/97. Violazione degli artt. 1, 3 e 5 L.R. n. 13/93: difetto assoluto di motivazione sotto molteplici profili.

Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione art. 13 L.R. cit..

8) Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa.

Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione dell'art. 2, u.c., Regolamento approvato con decreto presidente della giunta provinciale 29.06.2000, n. 13/31/Leg.

9) Violazione dell'art., comma 4, 13 L.R. n. 13/93.

B) quanto al regolamento provinciale:

10) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 3, 4 e 5, D.I. n. 381/98, 61, L.P. n. 10/98. Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Violazione degli artt. 102 D.P.R. n. 616/77, 4 L. n. 833/78 e 1, comma 4, lett. c) L. n. 59/97.

11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 4 e 5, D.I. n. 381/98, sotto ulteriori profili.

12) Violazione dell'art. 4, 2° co., e dell'allegato A) al D.I. 381/98.

13) Violazione e falsa applicazione degli artt 1 e 5, L. 249/97, 4, 3° co., D.I. 381/98, e 61, L.P. 10/98, sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per travisamento. In subordine: violazione degli artt. 117 Cost. sotto molteplici profili, 52, 69, 83 e 115, D.lgs. 112/98, 1 e 5 L. 249/97, 41 e 42 Cost.: illegittimità costituzionale.

13a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, D.I. 381/98, 83, 1° co., D.lgs. 112/98, e 61, L.P. n. 10/98.

14) Violazione e falsa applicazione dell'allegato B) al D.I. 381/98. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste.

15) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed

irragionevolezza manifeste.

16) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 241/90, e 61, L.P. 10/98. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta.

17) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 L. 249/97, 5, D.I. 381/98, 1, comma 2 bis, L.P. n. 9/97. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza manifeste.

18) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 249/97, 4, 3° co., D.I. 381/98, e 61, L.P. 10/98.

19) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 52, 54 D.P.R. 31/8/1972 n. 670. Straripamento di potere. Illegittimità costituzionale.

19) (*rectius* 20) Illegittimità derivata.

Nel ricorso n. 220/2001 - avverso i provvedimenti con cui l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente chiedeva, per la stazione radio-base nel comune di Riva del Garda, viale Roma, tutti i dati usualmente forniti in merito a nuove installazioni, ai sensi dell'all. A del D.P.G.P. n. 13-31/leg. del 2000 - vengono dedotte le seguenti censure:

1) Violazione del principio *tempus regit actum* - eccesso di potere per travisamento dei presupposti - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 15 disposizioni sulla legge in generale - violazione dell'art. 61 L.P. 10/98 e della deliberazione della giunta provinciale n. 1600 del 23.6.2000.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5, D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31 - eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

3) Eccesso di potere per perplessità dei fini e sviamento - violazione degli artt. 9 e 16 L. 36/2001, 3, 4, 2° co., e 5 D.I. 381/98 - violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.P.G.P. 29.6.2000 cit. sotto ulteriori profili.

4) Invalidità derivata.

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 3, 4 e 5, D.I. n. 381/98, 61, L.P. n. 10/98. Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 4 e 5, D.I. n. 381/98 sotto ulteriori profili.

7) Violazione dell'art. 4, 2° co., e dell'allegato A) al D.I. 381/98.

8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, D.I. 381/98, 83, 1° co., D.lgs. 112/98, e 61 L.P. n. 10/98.

9) Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta - violazione dell'art. 5, D.I. 381/98.

10) Violazione e falsa applicazione dell'allegato B) al D.I. 381/98 - eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste - violazione dell'art. 4 L. 10/77.

11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 52, 54 D.P.R. 31.8.1972, n. 670 - straripamento di potere - Illegittimità costituzionale.

Nel ricorso n. 253/2001 - avverso i provvedimenti con cui l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente chiedeva, per la stazione radio-base del comune di Pozza di Fassa, tutti i dati usualmente

forniti per le nuove installazioni - vengono dedotte le seguenti censure:

1) Violazione del principio *tempus regit actum* - eccesso di potere per travisamento dei presupposti - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 15 disposizioni sulla legge in generale - violazione dell'art. 61 l.p. 10/98 e della deliberazione della giunta provinciale n. 1600 del 23.6.2000.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5, D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31 - eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

3) Eccesso di potere per perplessità dei fini e sviamento - violazione degli artt. 9 e 16 L. 36/2001, 3, 4, 2° co., e 5 D.I. 381/98 - violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.P.G.P. 29.6.2000 cit. sotto ulteriori profili.

4) Invalidità derivata.

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 3, 4 e 5, D.I. n. 381/98, 61, L.P. n. 10/98 - Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 4 e 5, D.I. n. 381/98 sotto ulteriori profili.

7) Violazione dell'art. 4, 2° co., e dell'allegato A) al D.I. 381/98.

8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, D.I. 381/98, 83, 1° co., D.lgs. 112/98, e 61 L.P. n. 10/98.

9) Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e

motivazione, illogicità manifesta - violazione dell'art. 5, D.I. 381/98.

10) Violazione e falsa applicazione dell'allegato B) al D.I. 381/98 - eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste - violazione dell'art. 4 L. 10/77.

11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 52, 54 D.P.R. 31.8.1972, n. 670 - straripamento di potere - Illegittimità costituzionale.

Nel ricorso n. 254/2001 - avverso i provvedimenti con cui l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente chiedeva, per la stazione radio - base sita nel comune di Cles, via Diaz, tutti i dati usualmente forniti per le nuove installazioni - vengono dedotte le seguenti censure:

1) Violazione del principio *tempus regit actum* - eccesso di potere per travisamento dei presupposti - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 15 disposizioni sulla legge in generale - violazione dell'art. 61 L.P. 10/98 e della deliberazione della giunta provinciale n. 1600 del 23.6.2000.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5, D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31 - eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

3) Eccesso di potere per perplessità dei fini e sviamento - violazione degli artt. 9 e 16 L. 36/2001, 3, 4, 2° co., e 5 D.I. 381/98 - violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.P.G.P. 29.6.2000 cit. sotto ulteriori profili.

4) Invalidità derivata.

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 3, 4 e 5, D.I. n. 381/98, 61, L.P. n. 10/98 - Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e diritto.

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1° co., lett. a) n. 15), L. 249/97, 4 e 5, D.I. n. 381/98 sotto ulteriori profili.

7) Violazione dell'art. 4, 2° co., e dell'allegato A) al D.I. 381/98.

8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, D.I. 381/98, 83, 1° co., D.lgs. 112/98, e 61 L.P. n. 10/98.

9) Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta - violazione dell'art. 5, D.I. 381/98.

10) Violazione e falsa applicazione dell'allegato B) al D.I. 381/98 - eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste - violazione dell'art. 4 L. 10/77.

11) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 52, 54 D.P.R. 31.8.1972, n. 670 - straripamento di potere - Illegittimità costituzionale.

La società Wind Telecomunicazioni, concessionaria per l'attività di installazione di reti di telecomunicazione per l'erogazione di servizi di telefonia vocale su rete fissa, è intervenuta *ad adiuvandum* nel ricorso n. 431/2000, presentando anche una memoria difensiva, in cui insiste per l'accoglimento dell'impugnativa.

La Provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio in tutti i ricorsi, chiedendone nelle relative memorie la reiezione perché inammissibili ed infondati.

I comuni di Trento e Rovereto si sono costituiti in giudizio, sostenendo nelle rispettive memorie l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza dei ricorsi.

Il comune di Trento ha depositato i provvedimenti di rilascio di due concessioni, a favore della ricorrente, con antenna depotenziata (località Gardolo e Cognola).

La ricorrente ha ribadito e chiarito in memoria il suo assunto difensivo.

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente di Trento ed i comuni di Riva del Garda, Pozza di Fassa e Cles non si sono costituiti in giudizio.

All'udienza del 15 marzo 2002, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

I ricorsi vanno riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.

La società Omnitel Pronto Italia, concessionaria dello Stato per la realizzazione e la gestione sul territorio italiano della rete per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione, impugna il regolamento, adottato ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 ed in attuazione del decreto del Ministro dell'Ambiente 10 settembre 1998 n. 381, con cui la Provincia autonoma di Trento ha emanato disposizioni più restrittive per la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i conseguenti provvedimenti sfavorevoli del

C

O

N

A

C

E

M

Comitato per l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni, i provvedimenti delle Amministrazioni comunali di Trento, Rovereto, Riva del Garda, Pozza di Fassa e Cles, che respingevano le domande di concessione edilizia per l'installazione dei relativi impianti in zone residenziali, nonché i pareri tecnici dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente di Trento, nonché gli atti con cui quest'ultima, per gli impianti di Riva del Garda, Pozza di Fassa e Cles, aveva chiesto alla

ricorrente di fornire i dati relativi alle stazioni-base di sua proprietà. Si può prescindere dall'esame delle dedotte eccezioni di inammissibilità e irricevibilità in quanto i ricorsi sono infondati nel merito.

1) Innanzitutto, va confutata la tesi difensiva della ricorrente secondo cui la Provincia autonoma di Trento avrebbe emanato disposizioni regolamentari in una materia, cioè la "protezione dell'ambiente", per la quale l'Ente sarebbe sfornito di potestà legislativa.

In proposito, si ricorda come già per le Regioni ordinarie, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 616 del 1977 – che ha espressamente ricompreso detta materia nell'ambito dell' "urbanistica", nell'accezione *lata* di disciplina generale del territorio (art. 80 e segg.) - la Corte Costituzionale, superando la precedente interpretazione restrittiva poggiante sul mero dato letterale dell'art. 117 della Costituzione, ha affermato che "non può negarsi alla Regione una competenza costituzionalmente garantita in materia di

C

O

N

A

C

E

M

protezione ambientale, il cui contenuto può essere individuato, in relazione all'assetto del territorio e dello sviluppo sociale e civile di esso, per un verso nel rispetto e nella valorizzazione delle peculiarità naturali del territorio stesso, per altro verso nella preservazione della salubrità delle condizioni oggettive del suolo, dell'aria e dell'acqua a fronte dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico" (sentenza n. 183 del 22 maggio 1987): assunto questo che si desume dall'interpretazione teleologica delle materie contemplate dal citato art. 117 e richiamate dall'art. 118 della Costituzione, atteso il collegamento funzionale intercorrente fra la suddetta materia e quelle riguardanti comunque il territorio, con peculiare riguardo all'urbanistica, quale uso e trasformazione del suolo, al paesaggio, colto in termini di valore estetico-culturale, ed all'assistenza sanitaria, quale complesso di interventi per la promozione della salute.

Tale concezione ermeneutica – che ha poi trovato puntuale riscontro normativo nel D.Lgs. n. 112 del 1998 (artt. 51 e 68 sgg.) – assume ancor più significativa valenza per le Regioni ad autonomia speciale e segnatamente per il Trentino-Alto Adige, considerando, da un lato, l'estensione ad esso dei contenuti del richiamato D.P.R. n. 616 del 1977 mediante apposita normativa di attuazione data con D.P.R. n. 526 del 1987, e rilevando, dall'altro, che nel novero delle materie di potestà legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e Bolzano figurava, accanto all'"urbanistica" (art. 8, n. 5), fin dal primo Statuto d' autonomia del 1948 ed è rimasta in quello (vigente) del 1972, la "tutela del paesaggio" (art. 8, n. 6), materia che è sempre

C

O

N

A

C

E

M

stata intesa nella sua portata più ampia, comprensiva cioè dei delicati aspetti ecologico-ambientali.

La presenza quindi di settori di competenza provinciale primaria (urbanistica e tutela del paesaggio) e secondaria (art. 9, n. 10), ai quali si riporta la disciplina in tema di protezione ambientale, non lascia dubbio alcuno sulla sussistenza in capo all'Ente provinciale della potestà "legislativa" in materia di ambiente, inglobante anche gli aspetti strutturali ed organizzativi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (cfr. Corte Costituzionale 27 luglio 1994, n. 356).

Ad essa si affiancano assiomaticamente sia la potestà "amministrativa", in forza del principio, ora allargato, del parallelismo delle funzioni (art. 118 della Costituzione e art. 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige), sia quella "regolamentare" derivante dall'esplicito dettato statutario (artt. 53 e 54): potestà quest'ultima che nella specie si è concretizzata nell'impugnato D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (e successive modifiche), emanato ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 ed in attuazione del decreto del Ministro dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381, che ha stabilito valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico più rigidi di quelli vevoli sul territorio nazionale. Circostanza questa che fa perdere ogni consistenza all'adombrata eccezione di incostituzionalità, anche in relazione alla giurisprudenza costituzionale formatasi al riguardo (cfr., da ultimo, decisione n. 382 del 7 ottobre 1999)

Ciò posto, è appena il caso di aggiungere che l'accertata potestà

C

O

N

A

C

E

M

provinciale (legislativa, amministrativa e regolamentare) non risulta scalfita dalla successiva entrata in vigore della legge (quadro) n. 36 del 22 febbraio 2001 (sulla “protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), sia per la disciplina transitoria di cui al combinato disposto dei suoi artt. 4, comma secondo, e 16 sia, e soprattutto, per l’espressa salvaguardia – con richiamo agli Statuti speciali ed alle relative norme di attuazione – posta per le Regioni (e per le province autonome di Trento e Bolzano) dall’art. 1, comma secondo, della stessa legge; ed ancor meno dalla riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla parimenti successiva legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, stante la sua entrata in vigore nel contesto interpretativo appena visto ed atteso, comunque, il mantenimento, anzi il rafforzamento, delle autonomie speciali, come si evince dagli artt. 2 (sostitutivo dell’art. 116 Cost.) e 10 della medesima legge.

2) Si richiama, poi, la costante giurisprudenza costituzionale che evidenzia il “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (cfr., da ultimo, decisioni nn.509 del 20 novembre 2000, 309 del 16 luglio 1999, 267 del 1998 e 247 del 1992).

Tale tesi risulta confermata dalle interrelazioni che sono riscontrabili nel primo comma dell’art. 32 della Costituzione, per cui la salute è dichiarata come “fondamentale diritto dell’individuo” e come “interesse della collettività”, sicchè, nel bilanciamento degli interessi individuali, collettivi e pubblici coinvolti, va data, comunque, la

C

O

N

A

C

E

M

prevalenza alla tutela della salute.

Nell'evoluzione giurisprudenziale tale profilo viene valorizzato nel suo collegamento con i diritti inviolabili dell'uomo e con la tutela dell'ambiente, di cui agli artt. 2 e 9 della Costituzione, con la conseguenza che il diritto alla salute si estende fino a configurarsi quale diritto irrinunciabile all'ambiente salubre e che la connessa tutela alla salubrità dell'ambiente viene postulata in ragione del collegamento del soggetto con l'ambiente messo in pericolo (v., tra le tante, Corte Costituzionale nn. 183/1987, 210/1987 e 641/1987 e Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 24 del 19 ottobre 1979).

A fronte delle conclusioni di segno opposto, e comunque tuttora non definitive, degli studi circa gli eventuali pericoli derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - puntualmente documentati dalle parti in causa - ci si limita ad osservare che il complesso problema, che coinvolge, come si è appena detto, il diritto primario, assoluto ed irrinunciabile alla salute delle persone, non può, logicamente, che trovare soluzione nel principio cautelativo, per cui è necessario minimizzare le esposizioni indebite ai campi in parola, in attesa di accertamenti che diano risultati certi ed indiscutibili.

E l'applicazione immediata di tale principio di civiltà appare ancor più opportuna alla luce della semplice considerazione che tali verifiche non possono svolgersi su persone che vivono in un ambiente del tutto incontaminato, attesa l'esistenza di molteplici e concorrenti fonti di inquinamento che producono gravi menomazioni alla salute (ad

C

O

N

A

C

E

M

esempio, sostanze nocive presenti nell'aria, nell'acqua, nei cibi, radiazioni), sì che la dimostrazione di un rapporto – diretto ed immediato – di causalità tra l'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e la perdita della salute di determinati soggetti può integrare gli estremi di una vera e propria "*probatio diabolica*".

Appare sicuramente ragionevole pertanto che, in attesa delle definitive conclusioni della scienza - come evidenziato nella raccomandazione 1999/519/CE del 12 luglio 1999 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata, tra l'altro, sul presupposto (v. la quarta premessa) che "nell'ambito della Comunità è imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi certi sulla salute, che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici" - non venga messa in pericolo la salute di larga parte della popolazione (ed in particolare dei residenti vicino agli impianti, soprattutto se bambini, vecchi o convalescenti) per effetto dell'esposizione continua ed ingiustificata ai campi in parola, potenzialmente nocivi.

3) Quanto alle affermazioni, contenute nei ricorsi, per cui dalle disposizioni restrittive dell'impugnato regolamento deriva la paralisi del servizio di telefonia mobile nel Trentino-Alto Adige, si riportano le chiare ed incisive considerazioni dell'Amministrazione provinciale contenute a pagina 34 della memoria difensiva depositata il 7 marzo 2001 nel ricorso n. 431/2000:

“Il problema, tuttavia, non è affatto, come sembra supporre la ricorrente, quello dell'impossibilità in assoluto, per essa, di svolgere la sua attività, ma molto più semplicemente quello delle modalità con

C

O

N

A

C

E

M

cui vanno realizzati gli impianti e strutture per svolgerla. Ed è dunque quello dell'adeguamento e della conformazione dei progetti agli obiettivi di qualità previsti nel regolamento provinciale, da perseguire attraverso l'adozione di tecnologie e tecniche di costruzione che consentano di minimizzare le emissioni: tecnologie che esistono e sono presupposte dalle prescrizioni, altrettanto restrittive che quelle introdotte in provincia di Trento, vigenti in altri paesi (quali, fra gli altri, la Svizzera e il Belgio).

In realtà, quindi, ciò di cui Omnitel si duole non è di non poter realizzare i propri impianti, ma di non poterli realizzare nel (solo) rispetto degli *standard* di protezione statale del d.m. 381/1998 e di dover invece "subire" i più restrittivi *standard* provinciali. Tale circostanza potrà probabilmente comportare maggiori oneri a carico del gestore del servizio ...".

Al riguardo si ritiene opportuno aggiungere per completezza che, secondo le note leggi dell'economia, il costo maggiore di un bene (nella specie l'uso del servizio pubblico telefonico, la cui domanda è caratterizzata da una certa rigidità per il suo carattere di relativa necessità) finisce per trasferirsi, in tutto o in parte, sul prezzo del bene stesso pagato dal consumatore.

In tale ottica, si evidenzia la situazione paradossale derivante dal funzionamento di impianti di telefonia, potenzialmente inquinanti, in aree abitate proprio dagli stessi beneficiari del servizio telefonico i quali, a lume di logica, nella scelta tra un prezzo superiore del servizio stesso al fine di evitare inutili rischi per la salute, ed uno

C

O

N

A

C

E

M

minore, accettando tale alea, dovrebbero sicuramente preferire un maggiore esborso di denaro, con una sicura riduzione di oneri per la società ricorrente.

È sintomatico al riguardo, poi, che le domande per l'istallazione di stazioni depotenziate sono state accolte (v. sub 9).

4) Si è detto sub 1) che la materia della protezione ambientale rientra tra le competenze della Regione Trentino-Alto Adige.

Non può seriamente dubitarsi che rientri in tale materia anche la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, come risulta dall'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, che istituisce le agenzie per la protezione dell'ambiente, alle quali spetta in via esclusiva il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente, nonché il controllo ambientale nelle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni.

Peraltro, si evidenzia anche che l'art. 61 della legge provinciale n.10 dell'11 settembre 1998 inserisce direttamente, ed in via prioritaria, i criteri di minimizzazione della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (gli obiettivi di qualità) nella disciplina urbanistica, oltre che in quella della tutela del paesaggio e, a tal fine, stabilisce che "con i piani regolatori generali possano essere posti vincoli di inedificabilità relativamente alla salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone o cose" (co. 1° lett f.) e con il comma 3 bis, introdotto dall'art. 20 della legge provinciale 20

C

O

N

A

C

E

M

marzo 2000 n. 3, fissa il contenuto del regolamento in questione con riferimento alla localizzazione urbanistica degli impianti (lett. a), alla compatibilità a carattere urbanistico e paesaggistico “avuto riguardo alla protezione dai campi elettromagnetici” (lett. b), nonché in relazione ai procedimenti concessori e autorizzatori a carattere edilizio (lett. c).

In attuazione di tali disposizioni normative legittimamente l'impugnato regolamento provinciale dispone all'art. 2 i conseguenti vincoli di inedificabilità degli impianti in parola e prescrive all'art. 3 i criteri specifici di localizzazione, precisando poi, al successivo art. 4, il regime concessorio e autorizzatorio degli interventi.

Se è vero, infatti, che spetta in generale allo Stato, in base all'art. 4, 2° comma, della legge n. 833/1978 e all'art. 2, 14° comma, della legge n. 349/1986, la determinazione di limiti e di *standard* massimi di esposizione relativi a inquinamenti chimici, fisici o biologici e delle emissioni sonore, si deve sottolineare che essi costituiscono soltanto livelli minimi di protezione della salute per tutti i cittadini del territorio nazionale, ferma restando la potestà delle Regioni e delle Province autonome, cui spetti competenza ed autonomia in materia, di fissare limiti più rigorosi di protezione o di prevenzione, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale al riguardo.

La Corte costituzionale, infatti, con sentenza 7 ottobre 1999, n. 382, ha ritenuto legittima la previsione della legge regionale veneta n. 1 del 1997, in materia di campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti, con la quale sono stati introdotti limiti "estremamente più

C

O

N

A

C

E

M

rigidi" di quelli prescritti a livello statale, in quanto "alla funzione di governo del territorio si riallaccia anche una competenza in materia di interessi ambientali, da reputare costituzionalmente garantita e funzionalmente collegata, secondo quanto già a suo tempo evidenziato da questa Corte (sentenza n. 183 delle 1987), alle altre spettanti alla Regione, tra cui, oltre all'urbanistica, quale funzione ordinatrice dell'uso e delle trasformazioni del suolo, quella dell'assistenza sanitaria, intesa come complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana", sicché "la Regione, come ente rappresentativo della molteplicità degli interessi legati alla dimensione territoriale, non può non reputarsi titolare anche del potere di verifica della compatibilità degli interventi che, attuati dai vari soggetti, comportano effetti sul territorio", senza che l'intervento regionale possa considerarsi lesivo della normativa statale, giacchè "se, da un canto, implica limiti più severi di quelli fissati dallo Stato, non vanifica, dall'altro, in alcun modo, gli obiettivi di protezione della salute da quest'ultimo perseguiti".

La giurisprudenza costituzionale ha, pertanto, deciso che l'art. 1 della citata Legge regionale del Veneto n. 1 del 1997, che impone all'Ente elettrico nazionale valori di campo magnetico estremamente più rigidi di quelli prescritti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 per gli elettrodotti a linea aerea, con tensione da 132 Kv in su, quando sorvolino aree destinate negli strumenti urbanistici a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, si mantiene all'interno della potestà legislativa regionale in materia di sanità ed urbanistica (quest'ultima

C

O

N

A

C

E

M

intesa in termini di governo del territorio e di protezione dell'ambiente secondo la definizione dell'art. 80 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616) e non lede competenze legislative statali, anche perché non tende a vanificare, ma semmai ad accrescere, gli obiettivi di tutela della salute perseguiti a livello nazionale.

Non sussiste, pertanto, la dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998 n.10.

Peraltro, in base all'art. 84 del d.lgs. 112/1998 (contenuto nella Sezione IV, "Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico") spetta infatti alla Regione "l'individuazione di aree regionali ..., nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi".

Pertanto, la Provincia autonoma di Trento, titolare di una potestà legislativa primaria ed esclusiva in materia ambientale, è competente a fissare limiti più restrittivi di quelli stabiliti a livello statale.

Legittimamente, di conseguenza, l'art. 2 dell'impugnato regolamento provinciale ha stabilito "l'obiettivo di qualità di 3V/m" nelle zone residenziali, parchi urbani, aree verdi attrezzate, impianti sportivi e sedi di attività lavorative e di 2V/m in prossimità di scuole, ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e ambienti destinati all'infanzia - a fronte dei 6V/m per gli impianti di frequenza compresa tra 100 KH2 e 300 GH2 stabiliti dall'art. 4 del D.M. 10 settembre 1998 n. 381 in tutto il territorio nazionale - nonché ha disposto il conseguente risanamento, mediante eventuale delocalizzazione,

C

O

N

A

C

E

M

degli impianti esistenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento stesso.

5) Si evidenzia, poi, che la disciplina dell'impugnato regolamento provinciale, adottato con D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13-31/Leg. e pubblicato il 18 luglio 2000, risultava in vigore e doveva pertanto essere applicata dalle Amministrazioni coinvolte - essendo influente, in base agli indiscussi principi sulla successione delle leggi nel corso del procedimento amministrativo, la data della domanda di installazione degli impianti della società ricorrente - al momento di adozione dei rispettivi provvedimenti delle Amministrazioni comunali, del competente Comitato per l'installazione degli impianti stessi, della Azienda provinciale per i Servizi Sanitari e della Azienda provinciale per la Protezione dell'Ambiente di Trento, pur dopo la pubblicazione della successiva legge 22 febbraio 2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), stante la disciplina transitoria di cui al combinato disposto degli artt. 4, secondo comma e 16 della legge stessa, per cui fino all'entrata in vigore del D.P.C.M., che fissa i nuovi limiti di esposizione ad obiettivi di qualità, erano applicabili le precedenti disposizioni normative.

6) Il regolamento in questione, adottato con D.P.G.P. 29 giugno 2000 n.13-31/Leg. è stato, però, in parte modificato dal successivo D.P.G.P. 25 settembre 2001 n. 30-81/Leg., che - si noti - non risulta impugnato dalla ricorrente, sicché - per quanto riguarda le nuove previsioni che attribuiscono ai comuni la facoltà di adottare entro il 12 febbraio 2002 direttive per assicurare il corretto insediamento

urbanistico di nuovi impianti fissi di telecomunicazione (art. 2 che inserisce nel precedente regolamento un art. 3 bis), nonché i nuovi parametri relativi alla definizione del parallelepipedo corrispondente al volume di rispetto (allegato D che sostituisce il precedente) - non sembra permanere alcun interesse della ricorrente alla decisione delle correlative disposizioni normative, non più attuali, dell'impugnato regolamento.

7) La costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale ha, poi, chiarito che la realizzazione di una stazione radio di telefonia cellulare o di un' antenna o di un traliccio stabilmente ancorati al suolo, non possono ritenersi urbanisticamente irrilevanti, non essendo precari e comportando quindi alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, con conseguente necessità del rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (cifr., da l'ultimo, T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 347 del 4 febbraio 2002; T.R.G.A. di Trento, nn. 692 del 13 dicembre 2001 e 638 del 12 novembre 2001; Consiglio di Stato, VI Sezione nn. 5253 del 5 ottobre 2001, 2430 del 24 aprile 2001; V Sezione nn. 1610 del 23 marzo 2000 e 415 del 6 aprile 1998; T.A.R. Emilia Romagna Sez. II n. 432 del 4 aprile 2000; TA.R. Veneto n. 2651 del 12 dicembre 2000).

Pertanto, in tali ipotesi non risulta applicabile l'istituto del silenzio-assenso, previsto dall'articolo 91 della legge provinciale n. 22 del 5 settembre 1991 per la diversa ipotesi del rilascio della semplice autorizzazione per gli interventi, tassativamente elencati nel

C

O

N

A

C

E

M

precedente articolo 83 della stessa legge, tra i quali non rientrano quelli in esame.

8) Trattandosi di provvedimenti che negavano la localizzazione dell'impianto in zone residenziali a tutela della salute pubblica, non si comprende quali potevano essere le modifiche e le prescrizioni (diverse dal diniego di installazione in una zona proibita), che avrebbero dovuto essere dettate alla ricorrente ai fini della modifica dei suoi progetti.

Del resto, gli impianti in Trento, ridotti perché inferiori a 5W su nuova domanda, risultano autorizzati (v. ricorsi nn. 487 e 489/2000).

9) I motivi di ricorso, diversi da quelli di carattere generale già esaminati, perché del tutto peculiari, vanno ugualmente respinti per la loro palese infondatezza.

Il motivo aggiunto n. 28 del ricorso numero 488/2000 è privo di pregio.

La ricorrente deduce che la presunta interferenza riguarda un sottotetto inaccessibile, in cui è esclusa la presenza e permanenza di persone.

Al riguardo ci si limita ad osservare che l'edificio in questione, normalmente destinato a civile abitazione, è stato correttamente valutato nella sua interezza, e non in relazione alle specifiche funzioni delle sue singole parti.

La circostanza, infatti, che attualmente i locali interessati dal volume in parola siano destinati a soffitta non impone il permanere nel tempo di detta destinazione né esclude necessariamente la

C

O

N

A

C

E

M

presenza umana per un tempo prolungato, con conseguente esposizione alle emissioni radio-elettriche.

Inoltre, la tesi della società ricorrente porta alla conseguenza assurda di imporre un vincolo indiretto alla utilizzabilità dei beni privati senza alcun motivo di pubblico interesse.

Quanto ai motivi n. 9 contenuti nei ricorsi nn. 488/2000, 489/2000, 8 (*rectius* 9) del ricorso n. 487/2000 e 8 del ricorso n. 490/2000, ci si limita ad osservare che nelle ipotesi di antenne depotenziate, ed inferiori a 5W, la domanda di concessione della ricorrente è stata accolta (v. atti depositati dal comune di Trento in data 20 febbraio 2002 nei ricorsi nn. 487/2000 e. 489/2000).

Parimenti infondati sono i motivi n. 4 dedotti nei ricorsi nn. 487/2000, 488/2000, 489/2000 e 490/2000, in quanto il responsabile del procedimento è, chiaramente, il funzionario preposto all'ufficio competente.

Peraltro, l'art. 11 della legge regionale 31 luglio 1993 n. 13 non prevede alcuna proposta di atto da parte del responsabile del procedimento.

Quanto al secondo motivo dei ricorsi nn. 220/2001, 253/2001 e 254/2001, non può seriamente dubitarsi - a voler prescindere dalla natura non provvedimentale degli atti impugnati - della competenza dell'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente a richiedere alla società ricorrente documenti relativi ai parametri radioelettrici anteriormente all'attivazione, da parte della ricorrente stessa, della procedura di cui all'art. 5 del regolamento impugnato.

Il successivo motivo terzo, poi, è chiaramente infondato, in quanto si riduce ad ipotizzare che la ragione della richiesta degli atti in parola consisterebbe nell'intento di delocalizzare gli impianti.

Pretestuoso è, poi, il motivo n. 9 (*rectius* 8) del ricorsi nn. 487/2000 e 489/2000, 7 dei ricorsi nn. 488/2000 e 490/2000, in quanto non si comprende la ragione per cui l'avviso dei membri del Comitato competente ad autorizzare l'installazione di nuovi impianti (e nella specie dei rappresentanti dell'A.P.S.S. e dell'A.P.P.A.), espresso durante la riunione ivi indicata in qualità di componenti, doveva essere formalizzato addirittura per iscritto.

Infondato è, poi, l'ottavo motivo del ricorso n. 431/2000.

La società ricorrente contesta la previsione dell'art. 4, comma quarto, del regolamento impugnato, per cui i provvedimenti di autorizzazione o di concessione edilizia per la realizzazione degli impianti sono subordinati alla determinazione favorevole del Comitato di cui all'art. 2, comma sesto bis, della L.P. n. 9/1997, istituita per il rilascio delle concessioni per la realizzazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, rilevando che essa introdurrebbe in modo irrazionale un ingiustificato aggravamento del procedimento.

La censura va disattesa, in quanto la disposizione impugnata costituisce legittima applicazione dell'art. 61, comma 3°, lett. c), della l.p. 10/1998 per cui "il provvedimento concessorio o autorizzatorio relativo all'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione è diretto a verificare la conformità del progetto ai criteri di cui alla lett. b) e ad assicurare l'osservanza dei limiti di esposizione ai campi

elettromagnetici", stabilendo poi che i procedimenti concessori, autorizzatori, ripristinatori e di adeguamento vengano armonizzati alle procedure previste dalla legge provinciale n. 9 del 1997.

Il parere del comitato in questione costituisce, comunque, la necessaria verifica del provvedimento concessorio, sì che la sua previsione appare, pertanto, oltre che necessaria, logica ai fini della conclusione del relativo procedimento.

10) Per le suesposte considerazioni tutti i ricorsi ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno, pertanto, respinti.

11) In relazione alla novità e complessità della controversia, sussistono sicuri motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. **431/00, 487/00, 488/00, 489/00, 490/00, 220/01, 253/01 e 254/01**, così decide:

- 1) li **riunisce**;
- 2) li **respinge**.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2002, con l'intervento dei Magistrati:

C

O

N

A

C

E

M

dott. Paolo Numerico

Presidente

dott. Ottorino Mazzuca

Consigliere estensore

dott. Gianfranco Bronzetti

Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il
giorno 3 maggio 2002.

Il Segretario Generale

dott. Fiorenzo Tomaselli

C

O

N

A

C

E

M